



## **RISPOSTA DI CONFINDUSTRIA SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI ALLA CONSULTAZIONE DELL'AGCOM SU "LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'AUTORITA' NELL'ATTIVITA' DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA"**

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la delibera 17 dicembre 2010, n. 668/10/CONS, ha promosso la "Consultazione pubblica su lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'autorità nell'attività di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica". La delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 2011 - Supplemento ordinario n. 3.

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici rappresenta in Confindustria, tra le altre, le imprese di Tecnologie Informatiche, Telecomunicazioni, Applicazioni Satellitari, Contenuti Digitali, e-Media, Internet, Radiofonia e Televisione, Comunicazione.

All'interno del Sistema confederale, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici è una delle principali Federazioni nazionali di settore. La sua *mission* è promuovere politiche articolate per favorire la crescita dei Servizi Innovativi e Tecnologici in coerenza con le necessità di sviluppo del Sistema Paese.

Di seguito si fornisce la risposta di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici alla consultazione risultante dai contributi e dalle posizioni delle realtà associative rappresentate.

\* \* \*

### **Considerazioni di carattere generale**

In via preliminare Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, che è contraria a qualsiasi forma di comportamento illegale in materia di diritto d'autore, sostiene l'utilità degli interventi, anche a carattere normativo, finalizzati a tutelare gli interessi delle imprese associate considerando l'importanza culturale ed economica della proprietà intellettuale (in particolare di opere audiovisive e software) e degli investimenti in tecnologie, infrastrutture e professionalità della filiera produttiva dell'Information, Communication and Media Technology (ICMT) come requisiti indispensabili per consentire la creazione del valore della creatività e la diffusione nel mercato dei contenuti digitali.

Con l'avvento delle tecnologie digitali il mercato dei contenuti vive una vera e propria rivoluzione che comporta enormi opportunità per la "filiera produttiva", particolarmente interessata affinché la nuova dimensione del mercato possa offrire equilibrate prospettive di sviluppo alle diverse componenti interessate.

Date le implicazioni di natura sociale ed economica è necessario definire un sistema di regole che soddisfi gli interessi e tuteli i diritti della collettività. In questo ambito, un problema che da alcuni anni,

a livello europeo ed internazionale, si cerca di risolvere è quello della tutela del diritto d'autore nell'era digitale e in molti Paesi sono allo studio iniziative che permettano:

- la crescita del mercato legale dei contenuti audio, video e dell'editoria;
- la diffusione delle nuove tecnologie digitali e della cultura;
- lo sviluppo delle reti del sistema delle comunicazioni elettroniche, *wired*, *wireless* e satellitari;
- il contrasto verso le pratiche illecite.

A tale proposito sono stati istituiti alcuni organismi con il compito di individuare problemi e soluzioni (praticabili e condivise) per garantire le giuste basi per lo sviluppo del mercato digitale tra i quali il "Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore" (previsto dall'articolo 190, della legge 22 aprile 1941, n. 633) e il "Comitato Tecnico contro la pirateria" (istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in base alla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 44 del 2010, rappresenta un importante riferimento tra i soggetti che a livello istituzionale possono intervenire sulla materia e la Federazione intende stabilire un colloquio costruttivo con l'AGCOM per contribuire utilmente al dibattito. Peraltro secondo quanto previsto dalla Consultazione in oggetto la stessa Autorità ipotizza l'istituzione di un altro Tavolo tecnico con i diversi soggetti che operano sul mercato di riferimento.

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici si candida a partecipare al Tavolo, insieme alle componenti associative interessate, per contribuire ad individuare strumenti ed iniziative per un'efficace azione nel campo del diritto d'autore. Tali propositi, data l'ampiezza dei temi e delle competenze necessarie, possono infatti essere raggiunti solo attraverso un diretto e continuo coinvolgimento degli operatori interessati.

Per quanto riguarda la consultazione avviata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici partecipa con favore, e si candida per una necessaria Audizione, che potrà svolgersi prima dei successivi passi per la definizione dello schema di Regolamento, nella quale sarà possibile approfondire meglio le posizioni espresse. Inoltre, essendo l'attuale consultazione relativa ai lineamenti del provvedimento che AGCOM è chiamata ad adottare, Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici propone che lo schema di Regolamento finale venga sottoposto ad ulteriore consultazione pubblica.

Gli ambiti sui quali la Federazione focalizza la propria attenzione sono quelli che seguono, e riguardano il giusto equilibrio tra gli interessi degli utenti, dei titolari dei diritti e degli operatori di comunicazioni elettroniche, ai fini di uno sviluppo armonico del mercato:

- 1) l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti verso la fruizione legale dei contenuti digitali da portate avanti anche insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al mondo della Scuola;
- 2) l'ampliamento del mercato dei contenuti *on-line* che, con l'evoluzione delle tecnologie e delle reti, che può diventare sempre più interessante dal punto di vista culturale, sociale ed economico. Cominciano infatti ad affermarsi nuove proposte e nuovi modelli di *business* per incontrare le possibili disponibilità della domanda e il gradimento degli utenti che, salvaguardano il diritto d'autore con approccio *win win* nell'ambito della filiera produttiva. È proprio l'offerta di contenuti e servizi di qualità a valore aggiunto, rispondenti alle richieste della domanda, a trainare la crescita di questo mercato, in quanto solo aumentando le disponibilità fruibili e contestualizzando l'offerta, in modo da soddisfare *target* sempre più puntuali, si riuscirà a contrastare le pratiche illegali dando un'ulteriore spinta al mercato dell'*e-Content*;
- 3) le misure per contribuire al contrasto degli illeciti e alla difesa del diritto d'autore attraverso la predisposizione di sistemi e *best practice* da adottare.

Il punto 3.5.1 dell'Allegato B alla delibera 17 dicembre 2010, n. 668/10/CONS che afferma: "Ferma restando, infatti, l'azione di repressione, anche sul piano penale, dello sfruttamento a scopo di lucro di opere dell'ingegno, di appannaggio esclusivo della magistratura inquirente, il legislatore ha voluto introdurre meccanismi alternativi di prevenzione e reazione agli illeciti, che però devono essere basati su strumenti ragionevoli e proporzionati, contro chi consente di usufruire (anche solo per finalità meramente private), senza averne diritto, di opere creative." L'AGCOM peraltro afferma che "stante la delicatezza e il rilievo delle situazioni giuridiche potenzialmente coinvolte ha comunque deciso di segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di una revisione complessiva delle norme sul diritto d'autore che risultano inadeguate allo sviluppo tecnologico e giuridico del settore".

La necessità di un aggiornamento della normativa sulla tutela del diritto d'autore è stata riconosciuta recentemente anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, a conclusione dell'indagine aperta, a seguito di un esposto della FIEG, ha inviato il 17 gennaio 2011 una segnalazione alle Camere ed al Governo affinché il legislatore si occupi della materia in quanto "... le attuali norme sul diritto di autore non appaiono tener conto delle peculiarità tecnologiche ed economiche di internet ...".

La Federazione già da tempo sostiene che è fondamentale una revisione della legge a tutela del diritto d'autore che tenga conto del mutato contesto tecnologico attraverso il quale i contenuti digitali vengono veicolati e fruiti e si è espressa in tal senso in tutte le sedi e le occasioni istituzionali a partire dal Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore all'interno del quale sono stati elaborati diversi progetti di revisione della normativa in materia. Tale revisione potrà tener conto anche di quanto avviene sulla materia a livello internazionale e potrà altresì definire meglio e con più efficacia anche il ruolo attivo dell'AGCOM sulla materia.

L'esperienza ha evidenziato la complessità di una revisione integrale della normativa (che si è "stratificata" a partire dal 1941) e qualora persistesse la difficoltà di approvare un provvedimento di modifica complessivo per la tutela del diritto d'autore si potrebbe seguire una strada alternativa elaborando una "legge per la disciplina del diritto d'autore nel mercato digitale".

## **Risposte alla Consultazione**

Nel seguito, per comodità di lettura vengono riportati i titoli e la numerazione utilizzati nel documento di Consultazione dell'AGCOM.

### **3. Proposte d'intervento**

#### **3.1 Premessa: la catena del valore**

La Federazione condivide quanto affermato dall'AGCOM nel documento di Consultazione relativamente al fatto che qualunque politica o intervento di contrasto verso le pratiche illecite debba avere caratteristiche che rispettino "il principio di proporzionalità, che comporta una previa verifica dell'adeguatezza e necessarietà delle misure proposte rispetto alle finalità perseguite, salvaguardano la libertà di informazione e di espressione."

### **3.2 Promozione di un'offerta legale sul mercato**

L'ampliamento dell'offerta legale sul mercato e lo sviluppo di servizi su nuove piattaforme (anche su base transfrontaliera) deve essere lasciato all'azione delle forze di mercato che sono in grado di sfruttare le potenzialità della catena del valore. La Federazione è favorevole alla proposta dell'Autorità, in armonia con le altre Amministrazioni interessate, e con la partecipazione attiva delle componenti associative delle imprese coinvolte, di approfondire le problematiche applicative ai fini di un'efficace azione nel campo del diritto d'autore. A riguardo si attribuisce grande importanza al Tavolo tecnico che, anche per gli aspetti della promozione dell'offerta legale sul mercato, potrà affrontare questi temi.

### **3.3 Rimozione delle barriere per lo sviluppo di un'offerta legale: l'accesso ai contenuti *premium* e le finestre di programmazione**

L'Autorità evidenzia che le barriere derivano sostanzialmente da due fattori:

- la modalità di vendita ed acquisto dei diritti dei contenuti *premium*;
- le condizioni a cui tali contenuti vengono resi disponibili al pubblico nel tempo (le c.d. "finestre" di programmazione o distribuzione dei contenuti e le licenze di sfruttamento esclusivo).

### **L'accesso ai contenuti *premium* e l'interoperabilità delle piattaforme**

L'AGCOM ritiene necessario sviluppare un mercato effettivamente aperto dell'accesso ai contenuti (inclusi quelli *premium*), per permettere agli operatori di competere sul mercato delle offerte agli utenti finali, per promuovere lo sviluppo di nuovi mercati e, dunque, garantire agli utenti la possibilità di scegliere tra offerte competitive di contenuti, anche audiovisivi, su tutte le piattaforme.

#### **D1. Si condivide l'analisi dell'Autorità sulle criticità strutturali che impediscono lo sviluppo di una offerta legale di contenuti digitali?**

L'ampliamento dell'offerta legale è un tema sul quale c'è un'ampia condivisione e le nuove tecnologie sono il mezzo attraverso il quale è possibile introdurre nel mercato soluzioni e proposte che potranno consentire una crescita delle opportunità per la domanda ed una conseguente diminuzione dei comportamenti illeciti. Lo sviluppo tecnologico ci riserva ancora molte novità e l'avvento di nuovi *devices* e nuovi servizi è atteso nel settore ICMT (*Information, Communication and Media Technology*) dove importanti sviluppi si potranno avere con l'avvento del 3D, la banda ultralarga (fissa e mobile) e il *Cloud*. La domanda infatti si sta evolvendo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e le modalità di fruizione e consumo dei contenuti assumono diverse caratteristiche nel tempo e nello spazio. Sarà compito di tutti gli operatori della filiera produttiva individuare le formule che possano trovare il miglior consenso sul mercato considerando anche quelle componenti "collaterali" dell'offerta che possono contribuire al successo delle nuove formule proposte, come ad esempio il veicolo pubblicitario. D'altro canto intese ed accordi tra gli stessi operatori della filiera potranno creare ulteriori opportunità di mercato.

#### **D2. In caso affermativo, quale si ritiene possano essere le misure più efficaci per favorire l'apertura del mercato dell'accesso ai contenuti *premium* e garantire l'interoperabilità delle diverse piattaforme trasmissive?**

L'accesso ai contratti *premium*, l'interoperabilità delle piattaforme e le finestre temporali sono tutti temi direttamente riconducibili alla maggiore apertura del mercato con l'avvento del digitale e le

soluzioni ipotizzabili andranno valutate considerando attentamente le richieste espresse dalla domanda ma anche salvaguardando gli investimenti fatti da tutti i soggetti interessati. La misura più efficace per individuare nuove aperture del mercato è quella del “dialogo” tra le parti che possono utilmente contribuire alla definizione delle migliori soluzioni. Tale dialogo andrà condotto a vari livelli tra gli operatori con il necessario contributo dei soggetti istituzionali ai quali la normativa affida compiti di indirizzo, vigilanza e controllo. Si tratta infatti di lavorare ad una dimensione del tutto nuova per la quale è opportuno il più ampio coinvolgimento. Da questo punto di vista la proposta dell'AGCOM contenuta nel documento di consultazione circa l'istituzione di un Tavolo tecnico permanente di confronto appare quanto mai utile non solo nella fase “applicativa” ma anche nella fase “progettuale” in cui verranno concepiti gli strumenti e le iniziative.

**D3. Si ritiene utile un intervento di mediazione dell’Autorità inteso a favorire il superamento degli ostacoli di natura contrattuale che attualmente rallentano lo sviluppo di un’offerta legale di contenuti su tutte le piattaforme disponibili?**

Non è da escludere che, nella più ampia libertà contrattuale delle parti interessate, un intervento da parte dell'AGCOM possa contribuire positivamente alla definizione degli accordi necessari. Ciò andrebbe valutato caso per caso ma l'ambiente relativo all'esistenza di un Tavolo tecnico permanente di confronto potrà fornire un utile momento di composizione dei diversi interessi e il dialogo auspicato al punto precedente potrà contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

## **Le finestre di distribuzione**

La seconda importante criticità, più strettamente legata ai contenuti audio-video, è data dalle cd “finestre di distribuzione” tra cinema, *home video* e, più in generale, le diverse piattaforme esistenti. L'AGCOM ritiene che occorra ripensare il sistema delle finestre di distribuzione in maniera coerente con lo sviluppo del mercato digitale, adottando una disciplina delle finestre di fruizione dei contenuti sulle diverse piattaforme che garantisca flessibilità al mercato, fungendo anche da deterrente allo sviluppo della pirateria. Propone di ridurre significativamente lo scarto temporale di uscita delle opere cinematografiche attualmente esistente tra i canali di distribuzione tradizionali (sale cinematografiche e *home video*) e quelli sorti più di recente con la tecnologia digitale (servizi *on demand*), così da rendere i secondi realmente competitivi rispetto ai canali non autorizzati. L'AGCOM propone di differenziare l'offerta in base alla qualità del prodotto.

**D1. Si condivide l’auspicio dell’Autorità di un ripensamento complessivo delle “finestre di distribuzione” e delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva?**

Come visto nei punti precedenti l'ampliamento dell'offerta legale dei contenuti è sicuramente un fattore positivo per lo sviluppo del mercato legale dei contenuti e, anche se tale ampliamento andrà condotto temperando gli interessi dei *players* interessati. Si tratta di intervenire in processi molto delicati, dove i rilevanti investimenti delle imprese ed i relativi rientri economici sono condizionati dalle regole che disciplinano la materia.

Qualsiasi modifica delle “condizioni al contorno” andrà quindi opportunamente valutata con il contributo delle parti in causa.

**D2. In caso affermativo, si ritiene utile un intervento dell’Autorità in fase di mediazione inteso a favorire una riduzione dello scarto temporale tra i canali di distribuzione tradizionali e quelli più innovativi?**

Anche in questo caso si ritiene che non sia da escludere che, nella più ampia libertà contrattuale delle parti interessate, un intervento da parte dell’AGCOM per contribuire positivamente alla definizione degli accordi necessari. Ciò andrebbe valutato caso per caso ma l’ambiente relativo all’esistenza di un Tavolo tecnico permanente di confronto potrà fornire un utile momento di composizione dei diversi interessi.

## **ATTIVITÀ INFORMATIVA E DI “EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ”**

L’Autorità ritiene che un’efficace azione di contrasto alla diffusione delle pratiche illegali debba essere svolta attraverso una leva educativa che faccia perno su una campagna di informazione e di sensibilizzazione verso la legalità.

**D1. Si concorda con le ipotesi in cui si articolerebbe la campagna di informazione e di educazione alla legalità?**

La Federazione, come già anticipato nelle considerazioni di carattere generale, attribuisce una notevole importanza all’informazione e alla sensibilizzazione degli utenti verso la fruizione legale dei contenuti digitali, da portate avanti anche insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al mondo della Scuola, ed è quindi favorevole all’organizzazione di una campagna informativa mirata sui principali mezzi di comunicazione (canali televisivi, emittenti radiofoniche, stampa specializzata e, naturalmente, siti internet maggiormente frequentati dall’utenza italiana), intesa a sensibilizzare i cittadini sul tema del rispetto della legalità e della valorizzazione della creatività.

Ovviamente l’efficacia di tale campagna multimediale sarà direttamente proporzionale all’impiego dei mezzi di informazione e comunicazione che verranno messi in campo e c’è da chiedersi quali siano le risorse economiche che potranno essere dedicate a tali iniziative.

Una cosa che è opportuno segnalare a riguardo è quella relativa alla collocazione temporale della campagna tra le misure e le attività ipotizzate dall’Autorità, sia al fine di poter progettare le modalità di intervento nell’ambito dei lavori del Tavolo tecnico che avrà anche il compito di definire i messaggi da trasmettere ed i *target* a cui rivolgere tali messaggi (genitori, insegnanti, giovani), sia per poterne valutare gli effetti.

**D2. Si concorda con l’ipotesi dell’Autorità di inserire nei contratti di *hosting* e *caching* un contenuto minimo informativo inerente alla normativa in tema di protezione del diritto d’autore e le conseguenze connesse alla sua violazione, nonché alle modalità di pagamento per fruire dei contenuti legali anche mediante forme di *m-payment*?**

La Federazione ritiene che eventuali indicazioni possano essere fornite attraverso opportune informative da inserire nelle sezioni dedicate dei siti internet dei soggetti interessati, mentre sottolinea la difficoltà pratica di modificare i contratti in essere con nuove clausole. Il primo dei due strumenti appare infatti molto più agile efficace, anche ai fini della comunicazione, essendo ormai Internet il mezzo informativo più utilizzato.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento occorre prevedere tutte le modalità di pagamento al momento disponibili anche con riferimento ai pagamenti elettronici, particolarmente adatti in un ambiente digitale.

**D3. Si concorda con l'ipotesi dell'Autorità di procedere all'invio di una mail informativa automatica all'utente al momento del primo accesso ad internet?**

Anche l'invio di mail informative rientra negli strumenti di informazione e sensibilizzazione. E' difficile valutarne l'utilità specifica ed è probabile che un uso moderato di questo mezzo possa contribuire a richiamare l'attenzione dell'utenza sulla materia. Ai fini dell'efficacia della comunicazione si dovrà procedere in modo misurato per evitare un possibile effetto di saturazione.

## PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE

L'AGCOM nel documento di consultazione propone un sistema di *Notice and take down*, rispondente ad esigenze di semplicità, celerità e proporzionalità, articolato nelle seguenti fasi:

1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo;
2. in caso di mancata rimozione del materiale, segnalazione all'Autorità;
3. verifica dell'Autorità in contraddittorio con le parti;
4. adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di ordine alla rimozione;
5. monitoraggio successivo del rispetto dell'ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza.

L'Autorità ritiene che la misura della rimozione selettiva, così come sopra delineata, possa rivelarsi particolarmente appropriata nei casi in cui non tutti i contenuti di un sito abbiano natura illecita e siano ospitati su siti internet fisicamente collocati sul territorio italiano. Tramite la rimozione volontaria ovvero ordinata dall'Autorità, infatti, sarà possibile colpire unicamente i contenuti non autorizzati, consentendo comunque al sito internet di proseguire la propria attività per la parte rispettosa della normativa rilevante. Nei casi in cui il solo fine del sito sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del rispetto del diritto d'autore, o i cui *server* siano localizzati al di fuori dei confini nazionali, l'Autorità previa segnalazione delle parti interessate - anche in rappresentanza di interessi collettivi o di altri organismi di vigilanza quali la SIAE o la Guardia di Finanza - potrebbe avviare un procedimento in contraddittorio, affinché tutti i contenuti illeciti siano cancellati. A tal fine si ipotizzano, in via alternativa, due possibili modelli sui quali si intende raccogliere il parere dei soggetti interessati:

- predisposizione di una lista di siti illegali da mettere a disposizione degli internet service provider;
- possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell'inibizione del nome del sito *web*, ovvero dell'indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia.

Le violazioni alle norme sul diritto d'autore di cui si tratta nella consultazione sono soggette, in particolare, alle disposizioni previste agli articoli 171 e 171-*ter*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, che prevedono la giurisdizione del giudice penale.

L'Autorità peraltro afferma al punto 3.5.1 dell'Allegato B della delibera: "Ferma restando, infatti, l'azione di repressione, anche sul piano penale, dello sfruttamento a scopo di lucro di opere dell'ingegno, di appannaggio esclusivo della magistratura inquirente, il legislatore ha voluto introdurre meccanismi alternativi di prevenzione e reazione agli illeciti, che però devono essere basati su strumenti ragionevoli e proporzionati, contro chi consente di usufruire (anche solo per finalità meramente private), senza averne diritto, di opere creative." Stante quanto già affermato alla fine delle "Considerazioni di carattere generale" a pag. 3, circa il quadro normativo sul quale la competenza dell'AGCOM si basa ed in relazione alla necessità di una revisione complessiva della normativa sul diritto d'autore riconosciuta dalla medesima Autorità, è opportuno ricordare che il d.lgs. 70/2003 prevede espressamente la competenza sia dell'autorità giudiziaria sia di quella amministrativa con funzioni di vigilanza (l'AGCOM, in virtù anche dell'articolo 182-bis, legge 633/41) a richiedere l'inibizione/rimozione di contenuti illeciti ecc., stabilendo una competenza parallela di tali organismi.

Come considerazione generale riguardante la procedura ipotizzata dall'Autorità si ritiene necessario delineare meglio alcuni elementi a partire dalle definizioni che potrebbero essere utilmente mutate dalla normativa prevaletta (d.lgs. N. 70/2003, d.lgs. N. 259/2003 e d.lgs. N. 177/2005 come modificato dal d.lgs. N. 444/2010). Si ritengono importanti le definizioni delle caratteristiche e dei ruoli degli operatori interessati nonché quelle di *governance* della procedura e del perimetro della sua applicazione. Sarà anche l'occasione per precisare le nuove terminologie che riguardano il mercato dei contenuti digitali come la nozione di "user generated content" e quella di "condivisione o scambio nell'ambito di comunità d'interesse", evitando che queste fungano da schermi o pretesti per sfruttare senza titolo la proprietà intellettuale altrui. Dovrebbe essere precisato che in nessun caso può essere considerato "user generated" un contenuto oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi.

**D1. Si concorda con la procedura delineata dall'Autorità sulla rimozione selettiva anche per quanto riguarda la tempistica prevista? In caso contrario, si prega di indicare le ragioni del dissenso. Nel caso s'intenda proporre una procedura alternativa, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che la renderebbero preferibile a quella qui descritta.**

La procedura proposta dall'Autorità, opportunamente strutturata, dimostra anche sulla base dell'esperienza condotta in altri Paesi, può contribuire a contenere il fenomeno della pirateria ma solo a posteriori si potrà esprimere un giudizio di merito circa l'efficacia. Bisogna infatti considerare anche gli aspetti organizzativi ed operativi della procedura.

Si condivide l'ipotesi di "operare in maniera pressoché automatica" purché gli automatismi da adottare vengano messi a punto insieme agli operatori interessati per massimizzarne l'efficacia, limitare i costi, e corrispondere alle responsabilità dei soggetti interessati.

In merito è opportuno segnalare che il compito degli operatori è quello di valutare non la fondatezza delle segnalazioni bensì la loro completezza e conformità alle linee guida dell'Autorità.

Tra i principi della normativa vigente per i soggetti della società dell'informazione vi è quello della graduazione di responsabilità in relazione al ruolo svolto con la totale esenzione di responsabilità (*mere conduit*), prevista dall'articolo 14 del d.lgs. n. 70/2003, che non sembra essere ripresa, o chiara, nel documento dell'AGCOM.

Ancora una volta si sottolinea l'importanza del monitoraggio che potrà essere svolto nell'ambito del Tavolo tecnico all'interno del quale sarà indispensabile il contributo che potranno fornire gli operatori e le loro rappresentanze associative al fine di approfondire le problematiche applicative delle procedure ipotizzate ed individuare le necessarie azioni correttive anche per quanto riguarda la tempistica che dovrà consentire lo svolgimento equilibrato del contraddittorio.



**D2. Tra le ipotesi alternative previste per il caso della rimozione totale, quale delle due si ritiene preferibile? Nel caso s'intenda proporre ulteriori procedure alternative, si prega di evidenziarne anche i vantaggi che le renderebbero preferibili a quelle qui descritte.**

Le ipotesi indicate non sono necessariamente alternative e, verificata la loro percorribilità legale e tecnica, potrebbero essere opportunamente integrate. In ogni caso andrà salvaguardato il ruolo di degli operatori interessati e l'assenza dell'obbligo generale di sorveglianza prevista dal d.lgs. n. 70 del 2003 (art. 17, comma 1).

Ovviamente tale indicazione va considerata valida in assenza di consapevolezza dello sfruttamento illecito dei contenuti (ad es. secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera a) del d.lgs. 70/2003).

**D3. Si ritiene vi siano altre misure più efficaci nel contrastare il fenomeno della pirateria? In caso affermativo, si prega di indicarle evidenziandone i relativi vantaggi.**

La questione di quali siano i migliori strumenti per la tutela del diritto d'autore rispetto alle nuove modalità di diffusione delle opere dell'ingegno sulle reti digitali è tutt'ora oggetto, non solo in ambito nazionale, di approfondite discussioni e di proposte. Come riportato in precedenza il contrasto verso l'illegalità in materia di diritto d'autore va condotto con un *mix* di soluzioni. L'aspetto importante non è solo il "cosa" fare bensì il "come" farlo. Da questo punto di vista va di nuovo sottolineato come l'obiettivo finale da perseguire non sia solo quello del contrasto (ancorché efficace) della pirateria, bensì un ampliamento dell'effettivo "consumo" legale dei contenuti digitali. Andranno pertanto studiati i meccanismi di tipo normativo, commerciale e tecnologico che permetteranno questa crescita della disponibilità a pagare dell'utente (anche indiretta attraverso il canale pubblicitario).

## LE LICENZE COLLETTIVE ESTESE

L'Autorità intende assumere un ruolo propulsivo nell'incentivare la sottoscrizione di accordi tra gli enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei *providers* e degli utenti, affinché siano trovate soluzioni per pervenire ad un'equa remunerazione degli autori a fronte di un ampliamento della libertà di accesso ai contenuti in rete per gli utenti. Tali accordi volontari dovrebbero introdurre schemi contrattuali di accesso ad Internet differenziati per gli utenti che intendano acquistare dagli ISP un *account* "munito di licenza". A fronte di incrementi tariffari contenuti, i contratti dovrebbero garantire l'autorizzazione per determinati utilizzi *online* di opere protette, quali la riproduzione o la messa al disposizione del pubblico nel quadro di attività di *file sharing*. Contestualmente, attraverso gli accordi volontari di filiera, gli ISP potrebbero impegnarsi a destinare i proventi - o parte dei proventi derivanti dalla conclusione di tali contratti - agli enti di gestione collettiva dei diritti, in modo da attribuire un equo compenso agli autori e ai titolari di diritti connessi. La proposta dell'Autorità, pertanto, si fonda sull'adesione volontaria di operatori e titolari dei diritti a sistemi di remunerazione alternativa. Allo stesso tempo, esso intende fornire un quadro di regole volte a tutelare i diritti degli utenti e la concorrenza nei mercati dell'accesso e dei servizi Internet a banda larga.

Il modello prospettato da AGCOM, che potrebbe avere effetti positivi, non appare sufficientemente chiaro. La materia, tuttavia, riguarda la sfera competitiva ed in quanto tale da parte di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici non può essere fornita risposta ai quesiti D1 e D2 che seguono. E'

fondamentale infatti il ruolo dell'autonomia privata nel mercato dei diritti, evitando forme di intervento regolatorio rispetto alle quali è dubbia la competenza dell'Autorità (licenze collettive estese), o che comunque non sono compatibili con la libertà che deve essere riconosciuta ai titolari dei diritti in ordine alle modalità di sfruttamento degli stessi.

Si segnala peraltro che, sulla materia, va valutata la necessità di modificare la Convenzione di Berna ed il conseguente aggiornamento della normativa nazionale.

**D1. Si ritiene efficace l'eventuale adozione di disposizioni che, sul modello delle licenze collettive estese, attribuiscono efficacia generale agli accordi volontari tra enti rappresentativi dei titolari dei diritti, dei *provider* e degli utenti, in relazione alle modalità di gestione dei diritti relativi agli utilizzi non commerciali di opere protette *online*? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.**

**D2. Si condivide il percorso procedurale proposto, consistente nella adozione di apposite disposizioni relative all'efficacia generale degli accordi collettivi volontari e l'eventuale adozione di delibere attuative in relazione agli impegni in materia tariffaria assunti dagli ISP? In caso negativo, si prega di indicare le ragioni.**

**D3. Si ritiene opportuna l'individuazione di forme di pagamento da parte dell'utente semplici e all'avanguardia come ad esempio quelle di *m-payment*?**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento occorre prevedere tutte le modalità di pagamento al momento disponibili anche con riferimento ai pagamenti elettronici, particolarmente adatti in un ambiente digitale.

## **ATTIVITÀ DI RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE**

**D1. Si ritiene che un eventuale ruolo di mediazione svolto dall'Autorità nelle controversie che dovessero eventualmente insorgere tra i soggetti interessati a valle dell'applicazione della normativa a tutela del diritto d'autore possa essere utile? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.**

Il quesito è direttamente collegato a quelli sui provvedimenti a tutela del diritto d'autore. Sulle proposte indicate dall'AGCOM si sono manifestate perplessità in ordine alla compatibilità delle stesse con l'attuale quadro normativo. Qualora venissero rimossi tali ostacoli (di carattere normativo e pratico per la gestione dei contraddittori) non si avrebbe difficoltà a ritenere utile un ruolo di mediazione prospettato dall'Autorità.

## ISTITUZIONE PRESSO L'AUTORITÀ DI UN TAVOLO TECNICO SUL DIRITTO D'AUTORE

**D1. Si ritiene utile l'iniziativa proposta? In caso negativo, si prega di indicarne le ragioni.**

Si ritiene assai utile l'istituzione presso l'Autorità di un Tavolo tecnico sul diritto d'autore, composto da tutti i soggetti e le categorie interessate, compresi i rappresentanti dei Consumatori facendo riferimento anche al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) del Ministero dello sviluppo economico. Il Tavolo dovrebbe essere il naturale ambiente dove affrontare, approfondire e monitorare le problematiche oggetto della consultazione e dove dovrebbero ricercarsi soluzioni condivise alle problematiche aperte.

Roma, 3 marzo 2011